

DELIBERA N. 173/23/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI TRAPANI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
(Conferenza stampa del 26 maggio 2023)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2023;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il D.A. n. 54 del 29 marzo 2023, con il quale l'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha indetto i comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli comunali della Regione Siciliana, nonché dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali e dei rispettivi Consigli circoscrizionali delle circoscrizioni del Comune di Catania per i giorni 28 e 29 maggio 2023, con eventuale ballottaggio nei giorni 11 e 12 giugno seguenti;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023”*, la quale *“produce effetti anche per le elezioni comunali che si dovessero svolgere entro la fine dell’anno 2023, a far tempo dalla convocazione dei comizi elettorali”* (articolo 21);

VISTA la nota dell'8 giugno 2023 (prot. n. 0153990), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Trapani a seguito della segnalazione/diffida del 26 maggio 2023 a firma dell'Avv. Maurizio Miceli *“dalla celebrazione nelle sedi istituzionali di comunicazione politica di parte per temi non indifferenti e non impersonali durante il periodo elettorale”* in riferimento alla *“convocazione di una conferenza stampa alle ore 11.00 di oggi [26 maggio 2023 ultimo giorno di campagna elettorale] presso Palazzo D'Alì da parte del sindaco uscente rag. Tranchida in violazione della legge n. 28 del 2000”*, ed in particolare dell'articolo 9. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto nella stessa data del 26 maggio 2023 le controdeduzioni, non ravvisando la presenza dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo *“l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. 28/2000 per la violazione del disposto dell'art. 9”*;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 26 maggio 2023, a firma del Segretario Generale - e senza alcun riscontro da parte del Sindaco di Trapani - con le quali lo stesso comunica che *“a seguito di segnalazioni ricevute a mezzo pec e a mezzo telefono, ha effettuato i dovuti, sommari, accertamenti, stante che non era a conoscenza né in via formale né informale, di << conferenze stampa che si sarebbero tenute a Palazzo D'Alì>>, rilevando che l'incontro di cui alle segnalazioni non era stato promosso dall'Amministrazione bensì richiesto dalla Società Sport Invest Valerio Antonini nella persona del Presidente, dato che per i successi sportivi registrati dalla squadra, ai fini del ripescaggio della stessa per la partecipazione al campionato di Lega Pro serie C, necessitava acquisire entro il 30 maggio, il sostegno istituzionale dei Comuni di Trapani e di Erice, tant'è la presenza della Signora Sindaca di Erice assieme alla quale è stata sottoscritta dichiarazione congiunta fra la Società e le città di Trapani e Erice”*, allegando la citata dichiarazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni comunali in Sicilia (13 aprile 2023) fino alla chiusura della campagna elettorale del 26 maggio 2023;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente alla data di convocazione dei comizi per le elezioni comunali del 28 e 29 maggio 2023 fino alla chiusura della campagna elettorale;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata relativa al 26 maggio 2023, ultimo giorno di campagna elettorale, e dell'intera documentazione istruttoria;

RITENUTO che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge n. 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione e veicolazione attraverso mezzi di comunicazione di massa da parte degli Enti e non ai singoli eventi posti in essere, come nel caso di specie la conferenza stampa del 26 maggio 2023, oggetto di contestazione da parte del Comitato regionale competente;

CONSIDERATO che, nonostante le affermazioni del Comitato regionale competente in base alle quali *“Sembrirebbe evidente che lo svolgimento della conferenza stampa nei locali del Comune di Trapani, con la pubblicizzata partecipazione del Sindaco uscente e candidato alle elezioni del 28 e 29 maggio, potrebbe violare il disposto della citata legge 28/2000 [e che] seppur, come rappresentato dal Segretario Generale, il sostegno istituzionale doveva essere acquisito entro il 30 maggio, questo poteva essere acquisito “a porte chiuse” e comunicato dopo la chiusura dei seggi elettorali, non rivestendo, appunto, il carattere della indispensabilità e indifferibilità della comunicazione alla cittadinanza ed, inoltre, non rientrando nella richiesta caratteristica della indifferibilità per l'efficace assolvimento delle funzioni amministrative”*, non risultano comunque dagli accertamenti istruttori effettuati le modalità di svolgimento della asserita conferenza stampa segnalata e dei canali istituzionali di diffusione della

stessa da parte del Comune di Trapani, nonché la partecipazione del Sindaco uscente, tali da poter riscontrare l'elemento soggettivo della riconducibilità di tale conferenza stampa al divieto declinato nell'articolo 9 e all'Amministrazione interessata;

CONSIDERATO altresì che non rilevano forme di diffusione della dichiarazione congiunta firmata dai rappresentanti dei Comuni di Erice e Trapani con la società sportiva ed avente ad oggetto il sostegno alla candidatura e al ripescaggio, nonché alle attività sportive del basket Trapani, come allegata alle memorie difensive;

ATTESO quindi di dover procedere all'archiviazione nei confronti del Comune di Trapani in quanto non risultano accertate forme di trasmissione della conferenza stampa in questione e della dichiarazione congiunta firmata a *latere* ai fini della riconducibilità nell'ambito di applicazione del citato articolo 9;

RITENUTO pertanto di non condividere la proposta di sanzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia per le motivazioni addotte;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

di archiviare il procedimento nei confronti del Comune di Trapani per le motivazioni in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Trapani e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba